

Statuto

“ARCUEDO - Arte Cultura Educazione”

TITOLO I – DEFINIZIONE E FINALITA’

Art. 1 - COSTITUZIONE

1. È costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000, l'associazione di promozione sociale, democratica e senza fini di lucro, autonoma e pluralista, soggetto attivo e integrante del sistema di terzo settore italiano e internazionale, che si configura come rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà, denominata

“ARCUEDO. – Arte Cultura Educazione”,

secondo i termini dell'Atto Costitutivo di cui il presente Statuto è parte integrante.

2. In quanto forma di auto organizzazione dei cittadini, “ARCUEDO. – Arte Cultura Educazione” (a cui di seguito ci si riferisce con il termine “Associazione”), esprime in pieno la propria autonoma soggettività interloquendo direttamente, in forza del suo agire culturale e sociale, con tutti gli altri soggetti della società.
3. L'Associazione rifiuta ogni forma di discriminazione culturale e sociale e promuove i diritti dell'Uomo con particolare riferimento ai diritti all'educazione e alla libertà d'espressione.

Art. 2 - SCOPI E CAMPI D'ATTIVITA’

1. L'Associazione ha come scopo principale il favorire e promuovere attivamente lo sviluppo, la produzione, la tutela, la trasmissione e l'apprendimento della cultura, dell'arte, dei retaggi delle tecniche artistiche, creative in genere e artigianali, emergenti o appartenenti alle tradizioni culturali delle diverse identità, realizzando condizioni di dialogo tali da incoraggiare e rendere possibile lo scambio di questi saperi tra individui e culture.
2. L'Associazione privilegia per il conseguimento dei propri scopi, l'interazione e la collaborazione organica con soggetti aventi finalità analoghe, la cooperazione e collaborazione con singoli, associazioni ed organizzazioni pubbliche e private, a tale riguardo pone, tra i suoi scopi, la creazione e il rafforzamento delle relazioni internazionali tra soggetti culturali, attraverso la costituzione di una rete di tali soggetti.
3. Finalità principali dell'Associazione sono la ricerca culturale, la divulgazione e l'educazione. L'Associazione è dunque principalmente uno strumento di servizio per le persone, gli enti con finalità educative, sociali e culturali e per tutti quei soggetti che operano con finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa.
4. Particolarmente, sono finalità dell'Associazione:
 - a. La cooperazione internazionale in campo culturale e sociale.
 - b. La promozione dell'integrazione sociale, della cultura della convivenza e della vita democratica.
 - c. La promozione di idee innovative in campo artistico, culturale, educativo, scientifico e così via.
 - d. La conservazione delle tecniche e delle culture tradizionali e la tutela delle persone che ne sono portatrici.
 - e. Lo scambio e la vita di comunità tra persone portatrici di innovazione in campo culturale, artistico, ecc., di tecniche tradizionali e in genere tra tutti coloro che siano interessati a queste tematiche e che vogliano partecipare a progetti in questo campo.
 - f. La tutela e l'appoggio dei propri iscritti e la promozione delle loro attività individuali e di gruppo ove corrispondenti alle finalità dell'Associazione, tramite, tra l'altro, il finanziamento di progetti portati dai Soci all'attenzione del Consiglio Direttivo, tramite le risorse finanziarie disponibili o a cui sia possibile accedere, stipula di convenzioni con enti pubblici e privati a fini fiscali, previdenziali e così via.
 - g. Il sostegno a progetti culturali meritevoli, anche promossi da altri enti e proposti all'attenzione degli organi sociali preposti anche dai non associati.
5. Strumento fondamentale per il perseguimento degli scopi dell'Associazione sono le strutture presso la sede dell'Associazione stessa e presso gli altri Centri che in futuro potranno essere aperti in altri luoghi. Presso queste strutture saranno realizzati, compatibilmente alle condizioni di bilancio:
 - a. Spazi per la vita comunitaria e la residenza.
 - b. Laboratori.
 - c. Aule per corsi e seminari.
 - d. Strutture per l'infanzia e l'handicap.
 - e. Allevamenti di animali da cortile a fine didattico ed educativo.
 - f. Ogni altra struttura la cui funzione sarà ritenuta benefica per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.
6. L'Associazione persegue i propri scopi anche con l'esercizio di attività accessorie che consistono, tra l'altro, in:
 - a. produzione di materiali audiovisivi, pubblicazioni e quant'altro sia ritenuto utile al perseguimento degli scopi sociali.
 - b. promozione e supporto al finanziamento di programmi e progetti culturali di qualunque genere, purché corrispondenti agli scopi sociali.
 - c. supporto organico di gruppi e di singoli impegnati in attività creative.
 - d. corsi di studio, seminari, conferenze e tavole rotonde, che possano richiamare personalità della cultura e che si rivolgano a tutti coloro che potranno essere interessati;
 - e. partecipazioni a progetti socio-umanitari, particolarmente nel campo della diffusione della cultura e della scolarizzazione.
 - f. partecipazione e organizzazione di incontri, manifestazioni, anche espositive e fieristiche, iniziative ed attività anche organizzate da enti terzi;
 - g. istituzione di concorsi, premi, borse di studio e simili, aperti anche ai non Soci.

- h. ogni altra attività necessaria per la realizzazioni degli scopi sociali.
7. L'Associazione potrà inoltre produrre, diffondere, divulgare, vendere materiale artistico, informativo e didattico; effettuare programmi e corsi di formazione e aggiornamento del personale docente di ogni ordine e grado, come richiesto dal comma 2 dell'Art. 2 della direttiva CEE 305/96, adeguandosi alle normative italiane vigenti in materia.
 8. L'Associazione si riserva di modificare, ove necessario e a tempo debito, il proprio Statuto, per assumere la forma che si rivelasse più idonea al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO II – LA FORMA ASSOCIATIVA

Art. 3 - SOCI

1. Possono aderire all'Associazione associazioni e individui che accettano e condividono le regole e lo spirito dello Statuto nelle sue varie articolazioni.
2. Si definiscono Soci tutti coloro che, individui o associazioni, partecipano all'attività dell'Associazione o comunque condividono attivamente le sue finalità.
3. L'Associazione si compone di 5 categorie di Soci:
 - a. Fondatori: individui che abbiano sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione o individui che siano stati cooptati con voto dell'Assemblea Generale.
 - b. Anziani: individui o associazioni che partecipino all'attività dell'Associazione da un periodo superiore ai cinque anni.
 - c. Ordinari: individui e associazioni che partecipino all'attività dell'Associazione da meno di cinque anni.
 - d. In prova: tutti i Soci la cui domanda sia stata accettata dal Segretario Generale, fino all'approvazione o al rigetto della stessa domanda del Consiglio Direttivo nel corso della prima seduta utile.
 - e. Benemeriti: organismi Pubblici e Privati, associazioni e persone fisiche che concorrono a sostenere l'Associazione con contributi finanziari o con altre facilitazioni.
4. I minorenni potranno divenire Soci soltanto dietro previo consenso scritto di chi eserciti la patria potestà e con l'approvazione scritta del Presidente, dietro proposta del Consiglio Direttivo.
5. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente a meno di:
 - a. Decesso per gli individui o scioglimento per le associazioni dell'associato.
 - b. Espulsione o recesso secondo quanto stabilito all'Art. 6.
6. I Soci sono procuratori dell'attività associativa e quali collaboratori dell'Associazione, operano indistintamente sia collettivamente che autonomamente, senza nessun vincolo di subordinazione con l'Associazione stessa.
7. Tutti i Soci operano all'interno dell'Associazione senza addebito di responsabilità per le azioni che compiono gli altri associati, salvo le azioni compiute da essi stessi o in quanto ricoprenti cariche sociali.
8. L'Associazione limita la propria responsabilità alle iniziative e agli accordi approvati con atti ufficiali dagli organi sociali, secondo le loro prerogative statutarie. Eventuali rapporti concretizzati con terze persone, siano essi fornitori, gestori di attività, od altro, sono riconducibili interamente e unicamente ai singoli associati che hanno contratto le obbligazioni, ove tali obblighi non siano stati contratti con il previo consenso degli organi sociali e/o esecutivi dell'Associazione.
9. In particolare, le associazioni aderenti sono soggetti fondamentali e autonomi dell'iniziativa associativa e politica dell'Associazione. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme o principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell' Associazione, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.
10. Le associazioni aderenti sono anche il principale luogo della complessità di iniziativa ed espressione dell'Associazione.

Art. 4 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

1. La richiesta di ammissione come Socio Ordinario all'Associazione, deve essere presentata in forma scritta al Segretario Generale che lo sottoporrà al Consiglio Direttivo nel corso della prima seduta utile. In ogni caso il Segretario Generale è tenuto a dare risposta tempestiva di accettazione o di rifiuto della domanda. Nel primo caso il richiedente assume lo status di Socio in prova.
2. L'ammissione di nuovi Associati, nelle categorie Soci Ordinari e Benemeriti viene deliberata dal Consiglio Direttivo, che è tenuto ad accertare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti presupposti dall'art. 3 nel corso della prima seduta utile. L'ammissione in qualità di Socio Ordinario, approvata dal Segretario Generale, è automatica se non viene rigettata dal Consiglio Generale durante la prima seduta utile.
3. Lo status di Socio Anziano si consegue automaticamente al compimento del quinto anno consecutivo di associazione.
4. Il Consiglio Generale può cooptare nella categoria dei Soci Fondatori persone di indubbio rilievo o ritenute particolarmente meritevoli, in relazione agli scopi perseguiti dall'Associazione. Tale delibera ha effetto immediato, ma dovrà essere convalidata con il voto dell'Assemblea Generale durante la prima seduta utile. La mancata decisione da parte dell'Assemblea Generale equivale a approvazione dell'atto del Consiglio Generale.
5. La comunicazione ufficiale dei nuovi ammessi o delle modifiche della categoria di appartenenza dei Soci saranno riportate periodicamente nell'organo di informazione dell'Associazione e sugli appositi registri.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i Soci hanno diritto di voto in quanto individui e di rappresentanza in quanto associazioni aderenti all'Assemblea Generale su qualsiasi argomento all'ordine del giorno.
2. Tutti i Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Per le Associazioni ciò si applica ai loro rappresentanti.

3. Ciascun Socio ha diritto ad uno ed un solo voto in quanto individuo, ad un voto per ogni rappresentante in quanto associazione aderente.
4. I soci delle associazioni aderenti possono aderire in quanto individui all'Associazione ma tale adesione individuale è volontaria e non automatica. I soci delle associazioni aderenti sono rappresentati da delegati democraticamente eletti ma ciò non influisce in alcun modo sui loro diritti e doveri associativi se anche Soci tesserati dell'Associazione. I soci delle associazioni aderenti non hanno alcun obbligo di sostegno diretto ed individuale dell'Associazione. I comportamenti sanzionabili di soci di associazioni aderenti ricadono sull'associazione aderente di appartenenza.
5. Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.
6. Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
7. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma personale, volontaria e gratuita dai propri associati in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Generalmente il Socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. In casi specifici, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro professionale autonomo regolarmente retribuite, anche ricorrendo a propri associati. Nel caso particolare di prestazione professionale da parte di un Socio, il trattamento economico sarà equivalente a quello di un analogo professionista non associato.
8. Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dall'Assemblea.
9. L'appartenenza all'Associazione comporta l'impegno di fornire il massimo apporto possibile di idee, energie e competenze, indispensabili alla vita dell'Associazione.

Art. 6 - SANZIONI E RECESSO DEL SOCIO

1. Il Socio può essere fatto oggetto di sanzioni con delibera del Consiglio Generale e su segnalazione di uno dei membri del Consiglio Generale stesso, particolarmente del Segretario Generale, o su segnalazione sottoscritta da almeno cinque Soci. Le sanzioni previste dallo Statuto sono:
 - a. Sanzione pecuniaria: in caso di danneggiamento di beni di cui l'Associazione è proprietaria e/o responsabile, il Socio di cui sia comprovata la responsabilità sarà tenuto al risarcimento del danno. In casi individuati dai regolamenti approvati dall'Assemblea Generale, il Socio può essere fatto oggetto di ammenda ulteriore al risarcimento di danni materiali, su delibera del Consiglio Generale. In caso di inottemperanza della delibera del Consiglio Generale che stabilisce la sanzione, il Socio può incorrere, con nuova delibera del Consiglio Generale nelle sanzioni ulteriori previste ai punti b. e c. del presente paragrafo.
 - b. Sospensione: il Socio può incorrere, con decisione autonoma e motivata del Consiglio Generale, nella sospensione dei diritti/doveri di socio fino a sei mesi, per fatti rilevanti nei comportamenti sociali o in rapporto agli scopi dell'Associazione o per inottemperanza a una sanzione pecuniaria. Ovvero per il mancato pagamento della quota di adesione su segnalazione del Tesoriere Generale e con reintegro automatico all'atto del pagamento, fanno eccezione i Soci esentati su delibera del Consiglio Generale. La sospensione di un Socio Fondatore o di un Socio Anziano deve essere deliberata dal Consiglio Generale solo con maggioranza qualificata di due terzi. Nel caso che, al termine del periodo di sospensione previsto statutariamente, i motivi che hanno originato la sanzione non siano stati rimossi o superati, il Consiglio Generale può avviare la procedura di espulsione (punto c. presente paragrafo), su sua autonoma decisione. In caso di sospensione di un Socio ricoprente cariche sociali può essere richiesta la decadenza dalla carica, come stabilito negli articoli statuari regolanti le cariche sociali.
 - c. Espulsione: il Socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempimento dei doveri previsti dall'Art. 5, per non aver ottemperato a sanzioni comminate con delibera del Consiglio Generale o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. L'espulsione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere tempestivamente comunicata a mezzo lettera al Socio oggetto della sanzione, insieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'espulsione. L'espulsione diviene operativa solo se ratificata con maggioranza semplice dall'Assemblea Generale nella prima seduta utile, in caso contrario la delibera del Consiglio Generale è nulla. Comunque all'atto dell'approvazione della delibera di espulsione da parte del Consiglio Generale, il Socio deve considerarsi sospeso fino alla data di operatività della delibera d'espulsione o all'annullamento della delibera stessa da parte del Consiglio Generale, in caso di riesame, o dell'Assemblea Generale. In ogni caso l'espulsione ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stata approvata dall'Assemblea Generale. L'espulsione dall'Associazione può avere, secondo le proposte del Consiglio Direttivo e le decisioni dell'Assemblea, valore definitivo ovvero per un tempo determinato. Nel secondo caso, scaduti i termini, il Socio può chiedere di essere riammesso nell'Associazione. L'espulsione di un Socio Fondatore può essere deliberata dall'Assemblea solo con voto unanime, escluso il Socio oggetto della misura disciplinare in quanto egli è da ritenersi sospeso.
2. Il Socio può opporsi a una qualunque sanzione comminata dal Consiglio Generale appellandosi formalmente e in forma scritta al Presidente Generale e chiedendo un riesame della decisione. In tal caso il Presidente Generale ha facoltà, su sua autonoma determinazione, di imporre al Consiglio Generale un riesame formale della decisione e di sospendere i termini della sanzione, fino alla successiva seduta del Consiglio Generale. Tale prerogativa del Socio può essere esercitata una sola volta per ogni sanzione a lui comminata.
3. Salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla legge, e per la possibilità di appello al Presidente Generale, le decisioni in materia disciplinare del Consiglio Generale e dell'Assemblea Generale sono definitive.

4. Il Consiglio Generale e il Presidente Generale si riservano, nel caso che il danno arrecato all'Associazione sia di gravità maggiore di quella contemplata e sanzionabile dalle sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo dello Statuto, di adire alle vie legali contro il Socio o l'ex Socio ritenuto responsabile del danneggiamento morale e/o materiale.
5. Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta e motivata da inviare al Segretario Generale, il Consiglio Generale ne prende atto e ne dà comunicazione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
6. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, fatto salvo il caso di accordi di restituzione preesistenti, secondo quanto stabilito in seguito dallo Statuto, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - RINNOVO DELL'ASSOCIAZIONE E QUOTE ASSOCIATIVE

1. L'associazione di ogni Socio è tacitamente rinnovata all'inizio di ogni anno d'esercizio a meno di motivata lettera di recesso da parte del Socio (Art. 6, paragrafo 5 dello Statuto) o sua espulsione.
2. I Soci Fondatori, Anziani e Ordinari, in quanto individui, sono tenuti al versamento annuale di una quota associativa, dietro rilascio di tessera dell'Associazione. L'importo effettivo di tali quote è non predeterminato e segreto, secondo la coscienza, la volontà e le possibilità del Socio.
3. I Soci Anziani e Ordinari, in quanto associazioni, i Soci Benemeriti e i Soci in prova, non sono tenuti al versamento della quota associativa.
4. Il Consiglio Generale stabilirà di anno in anno una quota associativa minima, secondo le necessità del sostentamento dell'Associazione e del perseguimento degli scopi sociali. Tale quota minima può avere anche valore zero.
5. Tutti i Soci possono liberamente versare contributi suppletivi volontari.
6. Ove richiesto dal Consiglio Generale, tutti i Soci possono, secondo la loro volontà e possibilità, versare importi in denaro a titolo provvisorio, per scopi definiti e per un tempo determinato, allo scadere del quale la somma sarà rimborsata senza interessi. Tali versamenti si regolano con scrittura privata tra il Tesoriere Generale e il Socio.
7. Su delibera del Consiglio Generale un Socio può essere esentato dal versamento della quota associativa minima, qualora il Consiglio Generale stesso ritenga che le condizioni finanziarie del Socio gli diano titolo all'esenzione.
8. Responsabile della riscossione e dell'amministrazione delle quote associative e di tutti gli altri contributi è il Tesoriere Generale.

Art. 8 - STRUTTURAZIONE E ALTRE TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI GRUPPI E SINGOLI CON L'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione prevede l'istituzione di Sezioni specializzate, istituite dall'Assemblea Generale, il cui direttore è nominato dal Presidente Generale tra i Soci. Tali Sezioni hanno scopo di sviluppare progetti nell'ambito di settori specifici, come, per esempio, cinema, musica, cooperazione internazionale, educazione, ecc., e tutti i Soci possono collaborarvi. Le Sezioni saranno denominate, nella diffusione e nella documentazione, con l'aggiunta del titolo della Sezione stessa (es. Cinema) alla denominazione dell'Associazione.
2. Oltre all'associazione, sono previste le seguenti forme di rapporto organico tra singoli o gruppi e l'Associazione stessa, amministrate e regolate dal Segretario Generale secondo le decisioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea Generale:
 - a. Gruppi: si dicono Gruppi, quelle formazioni a finalità culturale, anche non organizzate legalmente in forma associativa, quali ad esempio gruppi teatrali, musicali, ecc., i cui componenti siano tutti Soci dell'Associazione. L'Associazione riconosce e patrocina tali Gruppi e ne promuove l'attività, secondo le forme e le modalità stabilite dal Consiglio Generale. La lista dei Gruppi approvati dal Consiglio Generale è riportata sull'organo di informazione dell'Associazione.
 - b. Residenti: singoli o gruppi che, per periodi brevi e determinati secondo il calendario stabilito dall'Ufficio del Segretario Generale, possono risiedere presso le strutture dell'Associazione, con lo scopo di perseguire progetti presentati dai medesimi residenti o da associazioni, università o altre organizzazioni di cui gli stessi facciano parte. I residenti possono indifferentemente essere o non essere soci. I costi di residenza, saranno definiti con accordo scritto tra il residente e l'Associazione o tra quest'ultima e l'organizzazione di cui il residente fa parte. È inoltre previsto che la residenza possa essere a carico di borse di studio bandite dall'Associazione stessa. Coloro che sono interessati alla residenza potranno farne domanda all'ufficio del Segretario Generale, che ha facoltà e autonomia nel decidere sulle residenze, comunque in ottemperanza dei programmi e delle direttive stilate dal Consiglio Generale.
 - c. Collaboratori temporanei stipendiati: singoli o gruppi, che collaborino al perseguimento degli scopi dell'Associazione dietro compenso. I collaboratori temporanei stipendiati non possono godere dello status di Socio durante il loro periodo di collaborazione retribuita, a meno che non si tratti di prestazione professionale specifica.
 - d. Auditori: tutti coloro che, non essendo Soci, fanno domanda di partecipazione alle attività dell'Associazione, con la sola eccezione di coloro che saranno rifiutati con motivato giudizio del Segretario Generale. Per la partecipazione alle attività dell'Associazione potrà essere inoltrata richiesta all'ufficio del Segretario Generale, il quale comunicherà le condizioni specifiche per la partecipazione alle singole attività.
3. Tutte le suddette forme di rapporto sono da intendersi finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Compatibilità e incompatibilità saranno stabilite, per i singoli e Gruppi dal Segretario Generale, per gli enti, associazioni, ecc. dal Consiglio Generale.

TITOLO III – IL SISTEMA ISTITUZIONALE

Art. 9 - FEDERAZIONE

1. Le associazioni che abbiano aderito all'Associazione in qualità di Soci costituiscono le ramificazioni territoriali e/o di specificità d'azione dell'Associazione. Tale forma di federazione si articola secondo le seguenti categorie di soggetti:
 - a. Territoriali – tutte quelle associazioni che operano a livello locale e ivi rappresentano se stesse e l'Associazione in forma attiva e secondo i dettami statutari propri e dell'Associazione.
 - b. Specializzati – tutte quelle associazioni che operino in ambiti d'azione specifici secondo lo statuto proprio e dell'Associazione.
 - c. Generali – gli organi dell'Associazione che fungono da coordinatori delle attività delle associazioni aderenti e dell'Associazione.
2. Le associazioni aderenti hanno completa autonomia economica, finanziaria e d'organizzazione.
3. Ogni associazione aderente può contribuire al sostegno economico di un'altra associazione aderente o dell'Associazione con delibera dei propri organi sociali.
4. Ogni associazione aderente è rappresentata in seno all'Assemblea Generale da delegati democraticamente eletti in seno all'associazione aderente stessa, secondo la quantità stabilita dall'Assemblea Generale e comunque in ragione proporzionale del numero di iscritti di ciascuna associazione aderente.
5. Le associazioni aderenti, pur costituendo ramificazione dell'Associazione, devono obbligatoriamente essere dotate di statuto e atto costitutivo autonomo. Tali statuti devono recepire le norme generali del presente Statuto.
6. Le associazioni aderenti riconoscono l'autorità di supervisione, coordinamento e controllo degli organi Generali dell'Associazione. Tale autorità ha il solo scopo di controllo sul rispetto di quanto stabilito all'atto dell'associazione in ottemperanza allo statuto dell'Associazione e ai suoi scopi sociali e non comporta interferenza nella libera determinazione delle associazioni aderenti.

Art. 10 - ORGANI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi sociali dell'Associazione:
 - a. L'Assemblea Generale (di seguito denominata anche "Assemblea")
 - b. La Presidenza Generale (di seguito denominata anche "Presidenza")
 - c. Il Consiglio Generale (di seguito denominato anche "Consiglio")
2. Sono cariche esecutive dell'Associazione
 - a. Il Segretariato Generale
 - b. La Tesoreria Generale
3. Tutte le cariche sociali ed esecutive sono gratuite, volontarie e cumulabili secondo le determinazioni dell'organo che le attribuisce, in ragione degli interessi dell'Associazione, se non esplicitamente escluso dallo Statuto.

Art. 11 - L'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci in quanto individui e dai rappresentanti delle associazioni aderenti. I soli Soci sospesi sono esclusi dai lavori assembleari, loro stessi in quanto individui o i loro rappresentanti in quanto associazioni. I Soci Benemeriti, se trattasi di persone giuridiche, hanno diritto a un rappresentante ognuno.
2. L'ordine del giorno della successiva seduta dell'Assemblea viene elaborato dal Consiglio e dalla Presidenza, con il supporto del Segretario Generale ed è composto nei modi e nell'ordine che seguono:
 - a. Tutti gli adempimenti statutari e di legge che richiedano il voto dell'Assemblea.
 - b. Mozioni presentate dal Consiglio.
 - c. Mozioni presentate al Presidente fino alla data della convocazione della seduta sottoscritte da almeno tre Soci in quanto individui da un rappresentante di associazione aderente.
 - d. Tutte le modifiche richieste e votate dall'Assemblea non appena aperti i lavori della seduta.
3. L'Assemblea viene convocata dal Presidente:
 - a. in seduta ordinaria di regola una volta all'anno su delibera del Consiglio. Se all'ordine del giorno dell'Assemblea c'è anche l'elezione del Presidente, la presidenza dell'Assemblea viene assunta dal Segretario Generale.
 - b. in seduta straordinaria quando il Consiglio ne ravvisi la necessità o ne venga inoltrata richiesta scritta al Presidente stesso da più di un quarto dei Soci in quanto individui o da almeno due rappresentanti di associazioni aderenti.
 - c. in seduta d'emergenza su sola decisione del Presidente sentito il Segretario Generale e, eventualmente dai rappresentanti di almeno un'associazione aderente, in presenza di urgenti e gravi motivi. In seduta d'emergenza non possono essere:
 - Eletti o sfiduciati gli Organi Sociali Generali.
 - Approvati i bilanci.
 - Sciolta l'Associazione.
4. La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire in forma scritta con ogni mezzo idoneo, anche telematico, almeno 7 giorni prima della data dello svolgimento dell'Assemblea. L'Assemblea può essere convocata in seduta d'emergenza con un preavviso di 24 ore.
5. L'Assemblea si raduna in prima e in seconda convocazione. Per la validità della prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Soci in quanto individui e loro rappresentanti eletti in quanto associazioni. Nel caso non sia stato raggiunto il numero legale nella prima convocazione, la seconda convocazione dell'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 7 giorni e la procedura di convocazione è la medesima stabilita al

- precedente paragrafo 4. In caso di convocazione d'emergenza la seduta è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti. In seconda convocazione non può essere sciolta l'Associazione.
6. Per le votazioni destinate all'elezione degli Organi Sociali saranno validi anche i voti inviati per posta ordinaria ed elettronica, purché debitamente autenticati e fatti recapitare al Presidente o al facente funzioni entro il termine della votazione.
 7. L'Assemblea può riunirsi in seduta anche tramite teleconferenza, in modo tale da consentire la piena partecipazione anche agli associati presso eventuali Centri o Sedi Distaccate e comunque di tutti gli associati impossibilitati a partecipare fisicamente alla seduta.
 8. È ammesso il voto per delega. Ogni Socio può delegare un altro Socio compilando l'apposito modulo. Ogni Socio può essere portatore di una sola delega. La delega è valida per una sola prima convocazione indicata tramite la data; rimane valida per l'eventuale seconda convocazione. La delega deve essere presentata al Presidente o facente funzioni all'atto di apertura dei lavori assembleari. Le deleghe vengono computate nel conteggio per il numero legale considerando presente il sottoscrittore della delega stessa.
 9. Il Presidente presiede l'Assemblea e ha diritto di voto.
 10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con voto a maggioranza semplice e voto palese, eccetto che per le materie per le quali è disposto altrimenti dallo Statuto.
 11. Per votazioni particolarmente delicate, il voto segreto può essere richiesto da uno o più Soci nel corso dei lavori assembleari. La decisione è assunta dalla Presidenza.
 12. Nelle votazioni dell'Assemblea, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.
 13. All'Assemblea Ordinaria il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.
 14. Sono compiti dell'Assemblea dei Soci:
 - a. l'elezione del Presidente Generale, con voto segreto.
 - b. l'elezione del Consiglio Generale, con voto segreto.
 - c. la definizione degli obiettivi generali e strategici dell'Associazione.
 - d. l'approvazione del programma di attività dell'Associazione.
 - e. l'approvazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi.
 - f. l'approvazione dei regolamenti generali elaborati dal Consiglio Generale.
 - g. l'istituzione di Sezioni o di gruppi di lavoro all'interno dell'Associazione.
 - h. l'adesione ad organizzazioni internazionali o la sottoscrizione di accordi strategici e organici con altre Associazioni o Enti.
 - i. le modifiche dello Statuto, con maggioranza qualificata di due terzi per la prima votazione, maggioranza semplice per le successive.
 - j. lo scioglimento anticipato del Consiglio Generale con maggioranza qualificata di due terzi.
 - k. La richiesta di forzose dimissioni al Presidente in caso di insanabile dissenso. In caso di rifiuto delle dimissioni l'Assemblea Generale può avviare la procedura di sospensione e/o di espulsione del Socio ricoprente la carica di Presidente .
 - l. lo scioglimento dell'Associazione con votazione doppia a maggioranza qualificata di due terzi.
 15. Il verbale dell'Assemblea, redatto a cura del Segretario Generale e firmato dal Presidente, deve essere portato a conoscenza o comunque tenuto a disposizione dei Soci.
 16. Qualora sia ritenuto necessario e opportuno per gli impegni in agenda, l'Assemblea può nominare un vicepresidente che possa fare le veci del Presidente e del Segretario Generale, limitatamente al compito di presiedere l'Assemblea stessa.

Art. 12 - IL CONSIGLIO GENERALE

1. Il Consiglio Generale è l'organo che assicura la continuità decisionale, operativa e rappresentativa dell'Associazione. Suo rappresentante esecutivo è il Segretario Generale.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, che ne è membro di diritto e ha diritto di voto.
3. I membri del Consiglio sono eletti nominalmente dall'Assemblea tra i Soci in quanto individui e i loro rappresentanti in quanto associazioni aderenti, con voto segreto. Non è prevista esplicita candidatura; l'eventuale meccanismo di candidatura può essere stabilito, se necessario, con regolamento votato dall'Assemblea. Secondo quanto stabilito per la composizione del Consiglio Generale e il numero dei Consiglieri prima dell'elezione, sono eletti coloro che, nella graduatoria dei votati, si trovano dalla prima posizione a quella corrispondente al numero di Consiglieri previsti.
4. Il Consiglio si compone di un numero variabile di membri da due a otto secondo quanto deliberato, all'atto della nomina dall'Assemblea, più il Presidente.
5. Il Consiglio nomina tra i suoi membri, con possibilità di cumulo secondo le decisioni dell'Assemblea:
 - a. il Segretario Generale; il Consiglio non ha potere di revoca di tale carica. Tale carica è regolata statutariamente secondo quanto segue.
 - b. il Tesoriere Generale; il Consiglio non ha potere di revoca di tale carica. Tale carica è regolata statutariamente secondo quanto segue.
 - c. Consiglieri delegati: il Consiglio delega singoli consiglieri ad esercitare la propria autonomia su questioni specifiche. Il Consiglio Generale ha potere di revoca di tali deleghe
6. Il Consiglio dura in carica quattro anni.
7. Il Consiglio è convocato dal Presidente nella forma che riterrà più opportuna almeno due volte all'anno o quando ne faranno richiesta almeno due componenti del Consiglio stesso.
8. Le sedute sono valide se sono presenti almeno due terzi dei suoi componenti, più il Presidente o un suo delegato scelto tra i componenti del Consiglio stesso.
17. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con voto a maggioranza semplice, eccetto che per le materie per le quali è disposto altrimenti dallo Statuto.

9. Nelle votazioni, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente o del facente funzioni.
10. Nei casi di cooptazione di nuovi Soci Fondatori, modifiche statutarie, espulsione di un Socio e per altre materie esplicitamente stabilite dallo Statuto, il Consiglio ha semplice potere propositivo, l'approvazione della delibera è compito dell'Assemblea.
11. Il Consiglio compie le azioni e gli atti necessari per il conseguimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione. In particolare:
 - a. elabora i regolamenti attuativi dell'Associazione e delle sue strutture
 - b. attua le direttive dell'Assemblea.
 - c. elabora le strategie per il reperimento delle risorse finanziarie
 - d. prepara il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
 - e. elabora l'ordine del giorno delle sedute e la data della convocazione dell'Assemblea
 - f. delibera sull'attribuzione dello status di residente presso la Sede dell'Associazione
 - g. redige il regolamento dell'Associazione e le eventuali norme attuative dello Statuto
 - h. provvede nei modi appropriati all'attuazione dei programmi, ed ad ogni altra iniziativa per il raggiungimento dei fini sociali
 - i. nomina i Soci Benemeriti dell'Associazione
 - j. accetta somme erogate a qualsiasi titolo da Organismi o persone estranee all'Associazione
 - k. ha potere di autoscioglimento, con voto a maggioranza qualificata di due terzi e solo in caso di insanabile contrasto tra i suoi membri
 - l. ogni altra prerogativa stabilita dallo Statuto e dai regolamenti
12. Il Consiglio esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione ed ha la gestione della stessa
13. Al Consiglio è riservata la facoltà di nominare altri organismi esecutivi anche non previsti dallo Statuto e necessari per il conseguimento degli obiettivi sociali. Il Consiglio ha potere di revoca di tali nomine.
14. Il Consiglio può essere sciolto anzitempo, con voto a maggioranza qualificata di due terzi da parte dell'Assemblea in seduta. In tale caso, fino alla data naturale d'elezione di un nuovo Consiglio, esso sarà sostituito da un Consiglio Generale Speciale, con i medesimi poteri ed eletto con la medesima procedura, ma dalla durata inferiore ai quattro anni.
15. Il Consiglio Generale ha potere di coordinazione e controllo sugli organi analoghi delle associazioni aderenti e dei loro atti.
16. In caso di dimissioni dalla carica o espulsione o sospensione o recesso o comunque impossibilità di assolvere le proprie funzioni di un Socio facente parte del Consiglio Generale, il Consiglio è da ritenersi sciolto e si applica quanto stabilito al paragrafo 14 del presente articolo.

Art. 13 - LA PRESIDENZA GENERALE

1. La Presidenza Generale è composta dal Presidente Generale (di seguito denominato anche "Presidente").
2. Il Presidente Generale è eletto dall'Assemblea Generale con votazione a maggioranza qualificata di due terzi nelle prime due votazioni, a maggioranza semplice per tutte le votazioni successive. L'elezione avviene a scrutinio segreto.
3. Il Presidente dura in carica quattro anni.
4. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ed ha la firma della stessa.
5. Il Presidente ha firma sui conti correnti dell'Associazione, in cointestazione con il Tesoriere Generale.
6. Il Presidente è responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge che regolano le attività dell'Associazione.
7. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni e coordina l'attività dell'Associazione. La sua rappresentatività è riconosciuta da tutte le associazioni aderenti.
8. Il Presidente esercita potere di convocazione del Consiglio e dell'Assemblea; di entrambi assume la presidenza delle riunioni. In caso di sua assenza o di impedimento è sostituito dal Segretario Generale o da un delegato.
9. Il Presidente può nominare procuratori generali o speciali.
10. Nomina e revoca i direttori delle Sezioni.
11. Il Presidente può delegare Soci all'assolvimento di suoi specifici uffici.
12. Nel caso che il Presidente rifiuti per due volte la sua firma in quanto rappresentante legale dell'Associazione, ove necessaria su atti approvati dal Consiglio, la questione dovrà essere rimessa all'Assemblea, in seduta straordinaria o d'emergenza. Ove il Presidente dissentisse dal voto dell'Assemblea, concorde al voto del Consiglio, al Presidente saranno richieste forzose dimissioni dall'Assemblea Generale. In caso di rifiuto delle dimissioni il Socio ricoprente la carica di Presidente potrà essere fatto oggetto delle sanzioni previste dallo Statuto per i Soci.
13. In caso di impossibilità del Presidente di portare a termine il proprio mandato, di sua sospensione o espulsione o di sue dimissioni, il Segretario Generale ne assume le funzioni, con potere di delega di mansioni ad altro membro del Consiglio, fino alla naturale scadenza del mandato presidenziale.
14. Qualora lo ritenga necessario, il Presidente può nominare tra i Soci un Segretario alla Presidenza. Tale carica è stabilita statutariamente, ma è da ritenersi puramente amministrativa per gli affari correnti.
15. L'ufficio di Segreteria della Presidenza ha compiti organizzativi, volti a semplificare i compiti dell'Ufficio di Presidenza.
16. L'incarico di Segretario alla Presidenza non dà titolo a deleghe dei compiti del Presidente. Tali deleghe possono essere stabilite solo separatamente.
17. Il Presidente dirige l'organo informativo dell'Associazione. Tale organo può avere sia forma cartacea, sia forma telematica.

Art. 14 - IL TESORIERE GENERALE

1. Il Consiglio Generale elegge il Tesoriere Generale tra i suoi membri ma non ha potere di revoca della carica. Il Tesoriere Generale dura in carica per tutta la durata del Consiglio di cui è membro.

2. Il Tesoriere ha la responsabilità amministrativa dell'Associazione. Collabora con il Presidente alla preparazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della spesa. Ha firma su documenti fiscali.
3. Il Tesoriere cura ed è responsabile della tenuta dei libri contabili.
4. Il Tesoriere riceve tutti gli importi in denaro, gli incassi e le donazioni di qualunque tipo a favore dell'Associazione, li amministra e ne è responsabile.
5. Il Tesoriere è cointestatario con il Presidente di tutti i conti correnti dell'Associazione.
6. Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione e del perseguimento delle azioni volte al reperimento di risorse (richieste di finanziamento, ricerca degli sponsor, ecc.) secondo le delibere del Consiglio. Per tale mansione, estranea alla normale amministrazione dell'Associazione, il tesoriere avrà facoltà di avvalersi di collaboratori non volontari che, come da prassi, riceveranno la regolare retribuzione stabilita all'interno delle richieste di finanziamento stesse.
7. Il Tesoriere Generale ha potere di coordinazione e controllo sulle attività finanziarie delle associazioni aderenti.
8. Il Tesoriere Generale può essere sfiduciato dall'Assemblea Generale come membro del Consiglio. In tal caso l'intero Consiglio Generale è da considerarsi sfiduciato e sciolto secondo la procedura all'Art.12 paragrafo 14 dello Statuto.
9. Il Socio nominato Tesoriere Generale assume automaticamente la carica di Produttore Generale.
10. Il Produttore Generale si occupa dell'utilizzo delle risorse nella realizzazione dei progetti, in coordinazione con i direttori di Sezione.
11. Il Produttore Generale può, se necessario, nominare produttori esecutivi che cooperano con i direttori di Sezione, nel perseguimento degli obiettivi specifici di ogni Sezione.
12. Qualora lo ritenga necessario, il Tesoriere può nominare tra i Soci un Segretario alla Tesoreria Generale. Tale carica è stabilita statutariamente, ma è da ritenersi puramente amministrativa per gli affari correnti.
13. L'ufficio di Segreteria della Tesoreria Generale ha compiti organizzativi, volti a semplificare i compiti dell'Ufficio di Tesoreria, particolarmente per quanto riguarda la gestione della contabilità non inerente ad attività commerciali (amministrazione separata).
14. L'incarico di Segretario alla Tesoreria non dà titolo a deleghe dei compiti del Tesoriere. Tali deleghe possono essere stabilite solo separatamente.

Art. 15 - IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Consiglio Generale elegge il Segretario Generale tra i suoi membri ma non ha potere di revoca della carica. Il Segretario Generale dura in carica per tutta la durata del Consiglio di cui è membro.
2. Il Segretario Generale è il rappresentante esecutivo del Consiglio Generale.
3. Il Segretario Generale fa funzioni di Vice Presidente. Il Segretario Generale inoltre collabora con il Presidente in tutte le attività relative alla gestione dell'Associazione.
4. Sono compiti specifici del Segretario Generale:
 - a. la supervisione delle attività sociali e la coordinazione dei programmi e dei progetti promossi dall'Associazione,
 - b. La cura delle relazioni esterne dell'Associazione, unitamente al Presidente,
 - c. la coordinazione delle Sezioni e i gruppi di lavoro
 - d. la gestione delle strutture della Sede dell'Associazione secondo le direttive stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - e. la stesura dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci;
 - f. la gestione dell'archivio dei Soci e degli atti amministrativi del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - g. ogni altro compito stabilito dal Consiglio Direttivo.
5. Il Segretario Generale fa funzione di Direttore di Struttura per tutte le strutture facenti capo all'Associazione.
6. Il Segretario Generale ha potere di coordinamento e controllo sulle attività svolte in seno alle associazioni aderenti.
7. Il Segretario Generale può essere sfiduciato dall'Assemblea dei Soci come membro del Consiglio. In tal caso tutto il Consiglio è da considerarsi sfiduciato e sciolto secondo la procedura all'art.12 paragrafo 14 dello Statuto.
8. Qualora lo ritenga necessario, il Segretario Generale può nominare tra i Soci un responsabile per l'Ufficio Stampa. Tale carica è stabilita statutariamente, ma è da ritenersi puramente amministrativa per gli affari correnti.
9. L'Ufficio Stampa ha compiti organizzativi, volti a semplificare i compiti dell'Ufficio di Segreteria Generale, particolarmente per quanto riguarda la gestione dei rapporti con la stampa e gli altri soggetti ai quali sia indirizzata una costante azione informativa.
10. L'incarico del responsabile dell'Ufficio Stampa non dà titolo a deleghe dei compiti del Segretario Generale. Tali deleghe possono essere stabilite solo separatamente.

TITOLO IV – PATRIMONIO, RISORSE E AMMINISTRAZIONE

Art. 16 – PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a. donazioni e lasciti in quanto accettati
 - b. eccedenze degli esercizi annuali
 - c. partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
 - d. Beni mobili ed immobili di proprietà della stessa.
2. le risorse finanziarie dell'Associazione derivano da:
 - a. quote associative;
 - b. eventuali contributi suppletivi dei Soci;

- c. eventuali contributi e finanziamenti erogati da enti pubblici e privati o da persone fisiche in relazione ad attività e prestazioni compatibili con i fini istituzionali,
 - d. proventi delle pubblicazioni, delle produzioni e delle attività dell'Associazione;
 - e. I proventi derivanti dalla gestione diretta del patrimonio.
 - f. i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
 - g. ogni altra entrata diversa non sopra specificata.
3. Sono inoltre possibili ma fortemente limitati:
 - a. versamenti di importi in denaro a titolo temporaneo da parte dei Soci.
 - b. contrazione di prestiti da istituti di credito riconosciuti, secondo le facilitazioni di legge per le associazioni.
 4. È stabilito che, nella sua strategia di reperimento fondi, l'Associazione privilegia il conseguimento di finanziamenti da parte di enti pubblici e privati su particolari progetti, organizzati dall'Associazione e a cui partecipino, in qualità di co-organizzatori, il maggior numero possibile di altri enti con affinità di scopi. L'Associazione si riserva inoltre di partecipare a progetti organizzati da altri enti, in qualità di co-organizzatore o partner.
 5. È dato per inteso che l'Associazione presterà servizi di tipo didattico, sia a mezzo di pubblicazioni sia attraverso le attività presso le proprie strutture, i cui costi per gli utenti saranno determinati tenendo sempre in considerazione le finalità sociali e culturali.
 6. I patrimoni e le risorse delle associazioni aderenti sono gestiti autonomamente, con l'esclusione della potestà di coordinamento e controllo da parte dell'ufficio di Tesoreria Generale. La Tesoreria Generale certifica l'uso proprio e compatibile delle risorse e dei patrimoni e in caso di violazioni richiede al Consiglio sanzioni per l'associazione aderente secondo quanto stabilito all'art. 6.

Art. 17 - CONTABILITÀ E NORME FISCALI

1. L'Associazione tiene una contabilità separata per le attività accessorie di natura commerciale.
2. Le associazioni aderenti hanno piena ed autonoma responsabilità nella propria gestione e contabilità, fatta salva la potestà di controllo da parte della Tesoreria Generale che, qualora ravvisi violazioni dello statuto o delle direttive dell'Assemblea Generale, può richiedere al Consiglio Generale che siano comminate sanzioni ai sensi dell'art. 6.
3. Eventuali violazioni delle norme fiscali da parte di un aderente sono sua esclusiva responsabilità e non coinvolgono in alcun modo l'Associazione.
4. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
5. Entro il mese di Aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative.
6. La perdita della qualità di Socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo, fatta eccezione di accordi di restituzione preesistenti o l'adempimento di contratti.
7. È fatto divieto assoluto di distribuire in modo diretto o indiretto utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
8. L'Associazione ha l'obbligo di onorare tutti i contratti relativi a prestazioni professionali o ad affitti, ancorché contratti con Soci. In casi ben motivati e particolari, la richiesta di prestazioni professionali ai Soci potrà essere regolarmente retribuita (L. 383/2000, Art. 18, par. 2). Tutti i Soci, anche ricoprenti cariche sociali, potranno richiedere un rimborso spese per determinati e ben definiti servizi prestati all'Associazione.
9. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
10. La quota o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.
11. Tutti gli utili realizzati dall'Associazione nel corso delle sue attività saranno impiegati come segue:
 - a. Pagamento onorari, affitti e utenze.
 - b. Potenziamento delle proprie strutture, finanziamento e potenziamento dei progetti culturali in calendario.
 - c. Stanziamento di borse di studio o altre tipologie di sostegno economico a singoli o gruppi connessi alle finalità dell'Associazione.
 - d. Ogni altro impiego ritenuto utile per il conseguimento degli scopi sociali.
12. L'Associazione si dota di un Regolamento Amministrativo.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 18 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 19 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire solo per delibera dell'Assemblea in seduta ordinaria, con votazione doppia di due terzi degli aventi diritto al voto.
2. In caso di scioglimento, tutti i contratti dell'Associazione con terzi saranno rescissi secondo le norme contrattuali specifiche e le leggi vigenti. Il patrimonio dell'Associazione in caso di scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto, per deliberazione dell'assemblea, o ad altro ente avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito in questo caso l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. La liquidazione del patrimonio sarà effettuata, dando precedenza al saldo di tutti gli eventuali debiti pendenti, da uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea e secondo le determinazioni assunte autonomamente dall'Assemblea stessa ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo.

Art. 20 – LOGO E DENOMINAZIONE

1. Il "logo" e la denominazione dell' Associazione sono suo patrimonio, così come la sua eventuale bandiera e come tali alla stessa Associazione ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

Art. 21 - NORME TRANSITORIE

1. il primo Consiglio Generale è eletto nel corso della prima seduta dell'Assemblea Generale. Il consiglio eletto dall'Assemblea nella prima seduta assoluta avrà straordinariamente durata di due anni. In tal modo si intende impedire che intervenga mai la contemporanea decadenza dalla carica del Consiglio e del Presidente. Questa norma sarà cancellata dallo statuto dall'Assemblea ad avvenuta elezione del secondo Consiglio Generale.
2. il primo Presidente è nominato dai Soci Fondatori all'atto della sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto. Tale Presidente avrà mandato regolare di quattro anni. Per la prima e unica volta, Presidente e Consiglio, saranno eletti contemporaneamente. In tal modo si intende impedire che intervenga mai la contemporanea decadenza dalla carica del Presidente e del Consiglio. Questa norma sarà cancellata dallo statuto dall'Assemblea una volta avvenuta la seconda elezione del Presidente.
3. Tutte le norme transitorie vanno ritenute abolite e cancellate dallo statuto non appena decorso il termine della loro attuazione.

Art. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

F.to Giacomo Gandolfi
“ Berenice Galli
“ Gregorio Galli
“ Jacopo Vasconetto
“ Matteo Bertocchi
“ Dott.Alfredo Mandarini Notaio